

**Avv. Elena Spina**  
Viale delle Milizie n. 9  
00192 Roma  
tel/fax +063741223- cell. 3487624764  
e- mail: [segreteriastudioelenaspina@gmail.com](mailto:segreteriastudioelenaspina@gmail.com)  
pec: [avvocatessaelenaspina@pec.it](mailto:avvocatessaelenaspina@pec.it)

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**– SEDE DI ROMA –**

**SEZ. III BIS**

**RICORSO RG. N. 12528/2016**

**ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI**

**PER**

**Scala Lidia** (C.f. SCLLDI74M48E340S) nata ad Isola del Liri, l'8 Agosto 1974, residente a Roma, Via di Trasone, n. 6, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Spina ([c.f.SPNLNE69L50D086N-avvocatessaelenaspina@pec.it](mailto:c.f.SPNLNE69L50D086N-avvocatessaelenaspina@pec.it)-[fax:0637514625](tel:0637514625)), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie n. 9, come da procura in calce al ricorso principale

*- ricorrente-*

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale di Stato e presso la stessa domiciliata in Via de Portoghesi n. 12 – 00186 – Roma;

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi, n. 12 – 00186 – Roma

**Commissione giudicatrice del concorso di cui al Bando Ddg n. 106/2016 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per la classe concorso A28 in persona del Presidente p.t.** rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ex lege domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12 – Roma.– 00186 ROMA

*-resistenti-*

*nei confronti di*

**Pesaresi Maria Grazia**, Via Benedetto Croce, n. 27 – 00142 – Roma

**Per l'annullamento**

***Del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio prot. n. 335 datato 11 Luglio 2017, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito per la classe di concorso A28, in esito alle prove suppletive, nonché della stessa graduatoria di merito per la classe di concorso A28, nella parte in cui la ricorrente è inserita con riserva; nonché e di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, antecedente, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.***

**FATTO**

1. La ricorrente ha partecipato al concorso di cui al Ddg n. 106 del 23 Febbraio 2016 del Miur, avente ad oggetto l'indizione di un concorso per titoli ed esami per il personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado per la classe di concorso A28.
2. La stessa, non essendo stata ammessa a sostenere la prova orale, ha agito in giudizio innanzi a questo Ill.mo Collegio al fine di ottenere l'annullamento dei provvedimenti di mancata ammissione alla prova orale. Questo Ill.mo Collegio ha emesso **l'Ordinanza Cautelare n. 1615/2017 con la quale ha accolto l'istanza cautelare** e la ricorrente ha potuto sostenere le prove orali ed ha superato il concorso.
3. Con i provvedimenti impugnati l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio ha rettificato le graduatorie di merito per la classe di concorso A28, inserendo la ricorrente tra I VINCITORI DEL CONCORSO ma con riserva, RIPROPONENDO LE ILLEGITTIME DETERMINAZIONI GIA' IMPUGNATE E LEDENDO L'INTERESSE legittimo DELLA RICORRENTE DI ESSERE INSERITA A PIENO TITOLO NELLA GRADUATORIA DI MERITO. Peraltro, il Decreto impugnato n. 335 di approvazione della Graduatoria qui impugnata, che ne costituisce parte integrante, nei vari "Visto" e "considerato" non fa alcun riferimento alle pronunce cautelari emesse da questo Collegio e mostra di pertanto di non essersi limitato ad eseguire l'Ordinanza cautelare, ma di esser andato oltre e aver realizzato il noto principio dell'assorbimento, ossia di aver preso atto del superamento del concorso della ricorrente attraverso il superamento delle prove orali, per cui la precedente non ammissione al prosieguo del concorso è stata del tutto assorbita dal brillante superamento della prova orale e dal riesame della posizione della ricorrente tanto che PER IL PUNTEGGIO OTTENUTO la stessa risulta ESSERE INSERITA TRA I VINCITORI DEL

CONCORSO, ED AVER GIA' ANCHE SCELTO L'AMBITO AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELLA SEDE DI SERVIZIO. Pertanto, l'inserimento con riserva appare del tutto contraddittorio ed illegittimo. A sostegno di tale tesi la continua giurisprudenza favorevole della Giustizia Amministrativa: *“Ed infatti il giudizio favorevole riportato nelle prove di esame costituisce un fatto nuovo, un nuovo valore giuridico entrato nel patrimonio del ricorrente, capace di produrre autonomamente gli effetti che la legge ad esso ricollega, e che l'eventuale annullamento della prova, in sede di esame del merito, non potrebbe comunque travolgere”* (Tar Lazio, sez. I Sentenza n. 9850/200).

4. A ciò deve aggiungersi che in materia di inserimento con riserva nella graduatoria di merito, è opportuno evidenziare il costante orientamento di questo Ecc.mo Tribunale per il quale *"in base ai precedenti della sezione (sentenze nn. 13461 del 24.12.2003, 11078 del 21.12.2013, ordinanze nn. n. 4611 del 26.09.2014, 5140/09, 5141/09, 5142/09, 5143/09, 5144/09, 5146/09, 5147/09, 5148/09, 5150/09) i ricorrenti che hanno superato le prove concorsuali CHE SONO STATI INSERITI NELLA GRADUATORIA DI MERITO CON LA CLAUSOLA “CON RISERVA”, VADANO INSERITI “A PIENO TITOLO” NELLE GRADUATORIE DI CHE TRATTASI E, IN OGNI CASO, VADANO “STABILIZZATI GLI EFFETTI DELLE PRONUNCE CAUTELARI MONOCRATICHE E COLLEGIALI SOPRA RICHIAMATE( SENTENZA TAR LAZIO 14285/2015).* A ciò si aggiunga che *"è immanente nell'ordinamento il principio generale, ispirato alla tutela dell'affidamento, (..) secondo il quale "Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela".(Sent. 6858/2015).*

Tutto ciò premesso, i provvedimenti impugnati lesivi degli interessi ivi tutelati, tornano a confermare l'illegittimo operato dell'Amministrazione con nuova potenzialità lesiva e meritano di essere annullati, essendo del tutto illegittimi nella parte in cui confermano i profili di illegittimità già avanzati col ricorso principale che si rinnovano in questa sede attraverso i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

- 1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO IN MATERIA DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO E DI CONCORSO PUBBLICO. VIOLAZIONE E FALSA**

**APPLICAZIONE DEL D.P.R. 487/1994 “REGOLAMENTO RECANTE NORME SULL’ACCESSO AGLI IMPIEGHI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI, DEI CONCORSI UNICI E DELLE ALTRE FORME DI ASSUNZIONE NEI PUBBLICI IMPIEGHI” E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA'. ECCESSO DI POTERE. CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.**

I provvedimenti impugnati sono ILLEGITTIMI NELLA PARTE IN CUI RINNOVANO L'ILLEGITTIMA DETERMINAZIONE GIÀ LAMENTATA NEL RICORSO PRINCIPALE, NEGANDO L'INTERESSE LEGITTIMO DELLA RICORRENTE, TUTELATO DALL'IMPIANTO NORMATIVO VIGENTE, ALL'INSERIMENTO A PIENO TITOLO NELLE GRADUATORIE DI MERITO.

In materia, questo ecc.mo Collegio con riferimento al precedente decreto d.g. M.I.U.R. n. 82 del 2012, attraverso diverse pronunce, ha avuto modo di sottolineare che *"in base ai precedenti della sezione (sentenze nn. 13461 del 24.12.2003, 11078 del 21.12.2013, ordinanze nn. n. 4611 del 26.09.2014, 5140/09, 5141/09, 5142/09, 5143/09, 5144/09, 5146/09, 5147/09, 5148/09, 5150/09) i ricorrenti che hanno superato le prove concorsuali CHE SONO STATI INSERITI NELLA GRADUATORIA DI MERITO CON LA CLAUSOLA “CON RISERVA”, VADANO INSERITI “A PIENO TITOLO” NELLE GRADUATORIE DI CHE TRATTASI E, IN OGNI CASO, VADANO “STABILIZZATI GLI EFFETTI DELLE PRONUNCE CAUTELARI MONOCRATICHE E COLLEGIALI SOPRA RICHIAMATE( SENTENZA TAR LAZIO 14285/2015).* A ciò si aggiunga che *"è immanente nell'ordinamento il principio generale, ispirato alla tutela dell'affidamento, (..) secondo il quale "Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela".(Sent. n. 5868/15).*

E' noto che la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni è rappresentata infatti da una selezione trasparente, comparativa, basata **esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso dei requisiti** previamente definiti.

Al riguardo, è opportuno richiamare i principi affermati dal Giudice delle leggi e la **sentenza Corte Costituzionale n. 293 del 13 novembre 2009, principi che** risultano connessi e

applicabili ai fini della presente controversia. La decisione in parola, infatti, evidenzia che: “ [...] l'art. 97, terzo comma, della Costituzione, prevede che, salvo i casi stabiliti dalla legge, agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso. Ciò significa che la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni è rappresentata da una selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso dei requisiti previamente definiti. Il rispetto di tale criterio è condizione necessaria per assicurare che l'amministrazione pubblica risponda ai principi della democrazia, dell'efficienza e dell'imparzialità. **Il concorso pubblico è, innanzitutto, condizione per la piena realizzazione del diritto di partecipazione all'esercizio delle funzioni pubbliche da parte di tutti i cittadini**, fra i quali oggi sono da includersi, per la maggior parte degli impieghi, anche quelli di altri Stati membri dell'Unione europea. In diretta attuazione degli artt. 3 e 51 Cost., **il concorso consente infatti ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti, come fu solennemente proclamato dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1799**”

Prosegue la sentenza: “ la Costituzione ha accordato al legislatore la facoltà di derogare al principio del concorso. Le deroghe legislative, tuttavia, sono sottoposte al sindacato di costituzionalità, nell'esercizio del quale questa Corte ha progressivamente precisato il significato del precetto costituzionale- Innanzitutto, la Corte ha affermato che anche le modalità organizzative e procedurali del concorso devono ispirarsi al rispetto rigoroso del principio di imparzialità (**sentenza n. 453 del 1990**). Di conseguenza, non qualsiasi procedura selettiva, diretta all'accertamento delle professionalità dei candidati, può dirsi di per sé compatibile con il principio del concorso pubblico. Quest'ultimo non è rispettato, in particolare, quando le selezioni siano caratterizzate da arbitrarie forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi (**sentenza n. 194/2002**). La natura comparativa e aperta della procedura è, pertanto, elemento essenziale del concorso pubblico; procedure selettive riservate, che escludano o riducano irragionevolmente la possibilità di accesso dall'esterno, violano il carattere pubblico del concorso (**Sentenza n. 34 del 2004**). Questa Corte ha poi chiarito che al concorso pubblico deve riconoscersi un ambito di applicazione ampio, tale da non includere soltanto ipotesi le ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni (**Sentenza n. 205 del 2004**)”.

## II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L. N.241/90; ILLEGITTIMITÀ DELLA APPOSIZIONE DELLA RISERVA E DEL MANCATO ESERCIZIO DELLA AUTOTUTELA. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELL'ASSENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE, DELLA INGIUSTIZIA MANIFESTA, DELL'ILLOGICITÀ

Un altro profilo da valutare è l'illegittimità della apposizione della riserva nella parte in cui appare contraddittoria e rappresenta una rinnovata determinazione delle determinazioni già impugnate in via principale e nella parte in cui il provvedimento della Amministrazione appare un burocratico, nonché immotivato agire ripetitivo delle vecchie determinazioni senza alcuna motivazione sul mancato esercizio della autotutela quale possibile occasione di ponderare la posizione della ricorrente anche alla luce del chiaro orientamento giurisprudenziale emesso finora. Inoltre il Decreto impugnato n. 335 di approvazione della Graduatoria qui impugnata, che ne costituisce parte integrante, nei vari "Visto" e "considerato" non fa alcun riferimento alle pronunce cautelari emesse da questo Collegio e mostra di pertanto di non essersi limitato ad eseguire l'Ordinanza cautelare, ma di esser andato oltre e aver realizzato il noto principio dell'assorbimento, ossia di aver preso atto del superamento del concorso della ricorrente attraverso il superamento delle prove orali, per cui la precedente non ammissione al prosieguo del concorso è stata del tutto assorbita dal brillante superamento della prova orale e dal riesame della posizione della ricorrente tanto che PER IL PUNTEGGIO OTTENUTO la stessa risulta ESSERE INSERITA TRA I VINCITORI DEL CONCORSO, ED AVER GIÀ ANCHE SCELTO L'AMBITO AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELLA SEDE DI SERVIZIO. Pertanto, l'inserimento con riserva appare del tutto contraddittorio ed illegittimo. A sostegno di tale tesi la continua giurisprudenza favorevole della Giustizia Amministrativa: *"Ed infatti il giudizio favorevole riportato nelle prove di esame costituisce un fatto nuovo, un nuovo valore giuridico entrato nel patrimonio del ricorrente, capace di produrre autonomamente gli effetti che la legge ad esso ricollega, e che l'eventuale annullamento della prova, in sede di esame del merito, non potrebbe comunque travolgere"* (Tar Lazio, sez. I Sentenza n. 9850/2000).

Come noto la giurisprudenza sul punto ha chiarito che: *"L'esercizio dell'autotutela da parte della pubblica amministrazione- ancor prima della norma posta dall'art. 21 nonies della l. 7.8.1990 n. 241 (introdotta dalla l. 2005 n. 15) - è stato subordinato dalla giurisprudenza (cfr. ex multis Cons. St. Sez. V, 11.6.2001 n. 3130) a rigorose regole: a) l'obbligo della motivazione; b) la presenza di concrete ragioni di pubblico interesse, non riducibili alla mera esigenza di ripristino della legalità; c) la valutazione dell'affidamento delle parti private destinatarie del provvedimento oggetto di riesame, tenendo conto del tempo trascorso dalla sua adozione; d) il*

*rispetto delle regole del contraddittorio procedimentale; e) l'adeguata istruttoria.*" (Tar trentino Alto Adige 2 gennaio 2007, n.4).

**Occorre, infatti, una valutazione di preminenza dell'interesse pubblico che non può identificarsi nella mera difficoltà di gestione di quella data vicenda : “Il provvedimento di annullamento in autotutela costituisce manifestazione della discrezionalità dell'Amministrazione, nel senso che essa non è obbligata a ritirare gli atti illegittimi o inopportuni in quanto tali, ma deve valutare, di volta in volta, se esista un interesse pubblico alla loro eliminazione diverso dal semplice ristabilimento della legalità violata. Siffatto interesse pubblico non viene esplicitato a priori dall'art. 21 nonies l. n. 241/1990, ma deve essere ricavato dalla stessa amministrazione, caso per caso, attraverso un'attività di "comparazione tra l'interesse pubblico al ripristino della legalità e gli interessi dei destinatari del provvedimento e dei controinteressati"; il tutto, tenendo nella debita considerazione anche la circostanza che il provvedimento da annullare possa avere prodotto effetti favorevoli, valutandone la rilevanza, e che sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo (fattore di stabilizzazione) dal momento della sua emissione”** (Cfr. T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VII – n. 626 del 25 gennaio 2013). Questi principi sono stati espressi anche dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria che ha chiaramente specificato che “... *l'interesse all'annullamento dovrà essere valutato attraverso tecniche comparative alla luce degli interessi pubblici e privati che militano in senso opposto, ossia verso la conservazione del provvedimento ipoteticamente illegittimo ...*”(Cfr. in tal senso, *ex multis*, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sent. n. 412/1990; Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 1311/2000). La giurisprudenza amministrativa è assolutamente granitica nel precisare che la natura dell'interesse pubblico all'eliminazione dell'atto perchè illegittimo o per esigenze organizzative ed anche dell'interesse alla reintegrazione dell'ordine giuridico violato, e comunque della necessita di fornire una valutazione MOTIVATA specificata e dimensionata in relazione ad esigenze concrete ed attuali (Cfr. fra le tante statuizioni sul punto, Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 591/ 1983; TAR Lombardia - Brescia, sent. n. 399/2003; Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 3909/2005; TAR Campania - Napoli, Sez. IV, sent. n. 2026/2006).

- III. VIOLAZIONE DI LEGGE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.p.r. n. 487/1994 T.U. 297/1994, DEL DDG N. 106/2016, DEL D.M. 95/2016, DEL D.M. n. 96/2016, DEL O.M. 97/2016. VIOLAZIONE NOTA MIUR PROT. 14097 del 18.05.2016. ILLEGITTIMITA'. ILLEGITTIMITA' DEI PROVVEDIMENTI CON

**PARTICOLARE RIFERIMENTO AL REQUISITO DELLA SPECIFICA MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITA', IRRAGIONEVOLEZZA, INCONGRUITÀ. CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE LEGGE 241/1990 E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E DI CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA. NONCHÉ DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI DIRITTO DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. SULLA CARENZA DI MOTIVAZIONE ASS ENZA DI CRITERI RIGOROSI DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE. VIOLAZIONE ARTT. 3, 24, 97 E 113 COST.. CONSIDERAZIONE PARZIALE ED INGIUSTA DEI SINGOLI PARAMETRI DI VALUTAZIONE, NONCHÈ DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. OMESSA PUBBLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE.**

**I provvedimenti impugnati, LEDONO LE POSIZIONI DELLA RICORRENTE COSTITUISCONO UNA RIDETERMINAZIONE DELLE ILLEGITTIMITA' CHE HANNO CARATTERIZZATO LA PROVA CONCORSUALE E CHE SONO GIA' STATE AMPIAMENTE DESCRITTE NEL RICORSO PRINCIPALE.** Si è appunto lamentato anche il profilo relativo alla omessa pubblicazione dei criteri di valutazione delle prove scritte. In base alle istruzioni per la valutazione della prova scritta e per lo svolgimento della prova pratica, date dal MIUR con nota prot. 14097 del 18.05.2016, *"nel primo verbale le commissioni, avuto riguardo al terzo delle prove scritte reso disponibile in piattaforma, discuteranno seguenti criteri che si propongono a livello nazionale per la valutazione delle prove, che sono: pertinenza, correttezza linguistica, completezza e originalità. Ogni connessione potrà integrare o modificare tali criteri, motivando verbalizzando le ragioni dei cambiamenti apportati. Le commissioni provvederanno altresì alla definizione di criteri specifici, nonché alle griglie di valutazione delle conseguenze schede di correzione degli elaborati, che saranno riportate nell'apposito verbale, scansionato sulla piattaforma con indicazione del numero e della data".*

Nel caso di specie i criteri di valutazione della prova scritta non sono stati pubblicati prima dello svolgimento della prova scritta, avvenuta in data 10 maggio 2016, bensì successivamente e peraltro non secondo le modalità prescritte dalla precitata nota, poiché non si tratta di griglie di valutazione firmate e sottoscritte dai membri della commissione, bensì di un pdf nativo mancante delle firme necessarie.



I criteri di valutazione vanno predeterminati prima dell'inizio delle correzioni degli elaborati in modo da potere assegnare a ciascun tema un punteggio numerico alla luce dei criteri stessi. La loro funzione è, infatti, di consentire la comprensione dell'iter logico giuridico seguito dalla commissione nell'assegnazione di un determinato punteggio.

La mancata previa pubblicazione non solo delle schede di valutazione e quindi dei criteri di valutazione, ma anche dei punteggi attribuiti ad ogni voce o indicatore (rappresentiamo che per ogni giudizio il punteggio massimo attribuibile era variabile e che quindi il candidato avrebbe potuto considerare di approfondire la traccia sotto il profilo della pertinenza piuttosto che della originalità avendone previa conoscenza) fanno sì che la valutazione resa dalla Commissione sia viziata ex se. Non vi è prova infatti, che la Commissione valutatrice abbia redatto i criteri prima della correzione degli elaborati piuttosto che dopo, non avendo la P.A. dato accesso ai verbali delle Commissioni stesse, se pur più volte richiesti dal ricorrente. Ricordiamo come la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che il punteggio numerico è di per sé idoneo a sorreggere l'obbligo di motivazione richiesto dall'art. 3 l. n. 241-1990 se siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, in quanto in tal modo si consente di ricostruire "ab externo" la motivazione di tale giudizio (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. II, 23 febbraio 2012, n. 5536 e Consiglio di Stato, sez. VI, 12 dicembre 2011, n. 6491).

Ma la mancata pubblicazione delle griglie di valutazione viola anche il DPR 487/94, che disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici dettandone anche i principi, che con l'art. 12 , titolato "trasparenza amministrativa" dispone che "1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove...."

Ma quanto sopra non è l'unico vizio che inficia l'attività della Commissione, e conseguentemente gli atti dalla stessa adottati. Infatti, ad oggi non è stato possibile avere accesso, poiché non forniti, ai Verbali della Commissione. Ora, ricordiamo come ai sensi dell'art. 15 del citato DPR 487/94 *"Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario"*. La mancanza dei verbali non permette la verifica della regolarità dello svolgimento delle operazioni concorsuali: da tale impossibilità di verifica ne discende un vizio di violazione di legge che inficia tutta la validità di tutta la procedura concorsuale. Non solo, la circostanza che non sia dato conoscere le relazioni dei singoli componenti e la proposta di voto di ciascuno, in quanto non sono disponibili i verbali, porta a ritenere in modo assoluto la sussistenza di

profili di carenza di motivazione. Traspare, dunque, dal giudizio espresso in riferimento ai singoli parametri un quadro motivatorio incompleto ed inadeguato e nessun'altra indicazione che appaia assolvere gli obblighi di motivazione, di trasparenza e di buon andamento dell'azione amministrativa.

Ebbene, in ultimo non può tralasciarsi come tutti i vizi di natura generale della procedura concorsuale ora posti all'attenzione di Codesto Ecc.mo Collegio adito, abbiano dato luogo allo svolgimento di un concorso che viola i precetti Costituzionali rilevanti in tema di concorso pubblico così come considerate dalla Corte costituzionale.

Infatti, come ci ha ricordato il Consiglio di Stato con sent. n. 3747/2013, *"In generale, va sottolineato che l'art. 97, terzo comma, della Costituzione prevede che, salvo i casi stabiliti dalla legge, «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso».* Ciò significa che la *«forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni»* (Corte cost., 9 novembre 2006, n. 363) è rappresentata *«da una **selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti**»* (Corte cost., 13 novembre 2009, n. 293).

*La giurisprudenza costituzionale ha rilevato la stretta correlazione a questa norma costituzionale degli articoli 3, 51 e 97, primo comma, Cost.*

*Il concorso pubblico, infatti: i) consente «ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza» (artt. 3 e 51); ii) garantisce il rispetto del principio del buon -andamento (art. 97, primo comma), in quanto «il reclutamento dei dipendenti in base al merito si riflette, migliorandolo, sul rendimento delle pubbliche amministrazioni e sulle prestazioni da queste rese ai cittadini» (Corte cost. n. 293 del 2009, cit.); iii) assicura il rispetto del principio di imparzialità, in quanto «impedisce che il reclutamento dei pubblici impiegati avvenga in base a criteri di appartenenza politica e garantisce, in tal modo, un certo grado di distinzione fra l'azione del governo, normalmente legata agli interessi di una parte politica, e quella dell'amministrazione, vincolata invece ad agire senza distinzioni di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate nell'ordinamento; sotto tale profilo il concorso rappresenta, pertanto, il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità e al servizio esclusivo della Nazione» (Corte cost. n. 293 del 2009, cit. e 15 ottobre 1990, n. 453).*

## **PQM**

Si chiede all'Ecc.mo Collegio adito l'accoglimento del ricorso principale, dei precedenti motivi aggiunti e del presente atto di Motivi Aggiunti e per l'effetto l'annullamento dei provvedimenti ivi impugnati.

*Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente giudizio attiene a materia di pubblico impiego ed il valore della controversia è INDETERMINATO. Il Contributo Unificato è pari ad € 325,00.*

Roma, 29 Settembre 2017

Avv. Elena Spina

## **RELATA DI NOTIFICA**

Ad istanza dell'Avv. Elena Spina, Io Sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Unep presso la Corte d'Appello di Roma, ho notificato per Lidia Scala il Suesteso atto di Motivi Aggiunti che si compone di \_\_11\_\_ pagine a:

**MINISTERO DELL' ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA**, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i Suoi Uffici siti in Roma, Via dei Portoghesi, 12 00186- ROMA, ivi a

**Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, in persona del Dirigente p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i Suoi Uffici siti in Roma, Via dei Portoghesi, 12 00186- ROMA, ivi a

**Commissione giudicatrice del concorso di cui al Bando Ddg n. 106/2016 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per la classe concorso A28 in persona del Presidente p.t.** rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ex lege domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12 – Roma.– 00186 ROMA, ivi a

**Pesaresi Maria Grazia**, Via Benedetto Croce, n. 27 – 00142 – Roma, ivi a